Il ruolo di Romeo quale referente per ogni tipo di affare

L'ordinanza del TdL liquida la parte più consistente del capo di imputazione quella cioè che attribuisce al Romeo il ruolo di referente della cosca De Stefano per ogni tipo di affare, quella che nella rubrica viene indicata con le condotte finalizzate *"ad ottenere notizie tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici – trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti, posti di lavoro, ad acquisire, altresì in modo diretto, ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché dell'attività politica"* attraverso il rinvio alla lettura del contenuto delle conversazioni (cfr. in particolare la conversazione del 04.07.02 h. 18,13 prog. n. 10413, la conv. del 26.08.02 h. 11.08, prog. n. 3848, la conv. del 27.08.02 h. 18,34 prog. n. 3859, conv. del 04.09.02 h. 12,22, prog. N. 4171, conv. del 23.10.02 h 12,16, prog. N. 8341).

L'esame delle stesse, sia per il loro contenuto riconducibile alla prospettazione di questioni economiche, familiari e professionali da parte del dr Saraceno Natale all'avvocato Romeo, sia per gli accertati rapporti parentali del Saraceno alla famiglia Fontana, notoriamente antagonista della cosca De Stefano, non si capisce come possono essere conducenti all'apporto di un beneficio alla cosca De Stefano.

Quale è il fatto certo che inferisce alla consapevole volontà dell'indagato ad apportare un sostegno al gruppo criminoso?

L'ipotesi dell'accusa , recepita dall'o.c.c. è meramente congetturale, non ha il supporto di prove confermanti gli elementi posti a sostegno, ciò che valorizza è affetto da illogicità manifesta.

Le conversazioni richiamate, rispetto al tema da provare sono neutre quando, addirittura, non di segno contrario.

Va, peraltro, rilevato che la acritica ricezione degli argomenti svolti sul punto dall'occ (pag.48) che assumeva il ruolo di partecipe dell'indagato all'associazione De Stefano non hanno la medesima valenza indiziante rispetto alla *"positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o anche su un suo particolare settore"*.

Dove si riscontra lo specifico contributo, consapevole, effettivo e casualmente idoneo recato dall'indagato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione De Stefano?

A parte gli elementi a conforto del nuovo "delitto di delegittimazione", non vi è alcun riferimento ad elementi fattuali e logici che portano a ritenere essere intervenuto dai vari livelli istituzionali e politici apporti, anche indiretti attraverso persone riconducibili alla consorteria, nel settore delle attività economiche, di appalti, servizi pubblici o "favoritismi" di vario genere.

Invero l'occ, oltre a tali elementi, segnala pur senza trarre alcuna argomentazione idonea a ricondurli nell'alveo di un consapevole contributo al programma criminoso di natura associativa, si limita ad affermare, apoditticamente, che è manifesto il ruolo gestionale svolto dietro le quinte.

Espressioni ed affermazioni prive di qualsivoglia riferimento concreto indicativo di momenti "gestionali" o di "affari" anche se politici.

Romeo, presunto innocente sino al febbraio del 2004, certamente soggetto a cui, a torto o ragione, si accreditava competenza ed esperienza nel settore politico amministrativo per i suoi trascorsi, aveva bene il diritto di interloquire con persone a lui amiche per antica frequentazione e disquisire di politica, di fatti amministrativi, accademicamente, per istintivo e naturale bisogno a leggere e commentare avvenimenti e prospettive del mondo politico nel quale era immerso sin da giovanissima età.

Se nell'esercizio di un suo legittimo diritto, coltivato non da "dietro le quinte", ma da soggetto non impegnato più in prima persona nell'agone politico, si rilevano secondi fini capaci di

integrare condotte del tipo contestato, queste vanno indicate specificando quale contributo ne è derivato alla cosca De Stefano o alla criminalità in genere.

I dati che si ritengono essere emersi a sostegno del ruolo di Romeo referente di ogni tipo di affare sono i seguenti :

- il sostegno alla nomina del Vice Prefetto Rizzo a commissario del "Decreto Reggio";
- la critica avverso iniziative amministrative;
- l'attivazione nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco della città;
- i rapporti di vicinanza con una serie di personalità politiche ed istituzionali cittadine.

Questi dati, quand'anche fossero rispondenti al vero sono fatti normali, apprezzabili nella loro intrinsecità a meno di non voler teorizzare che qualsiasi indagato di reati associativi è, in ogni suo operato, portatore di interessi mafiosi, o, a meno di non dimostrare, con fatti concludenti, che la critica, l'apprezzamento o il pensiero manifestato dall'indagato sia riconducibile ad un progetto criminoso sussumibile nei fini associativi.

In quale conversazione di Romeo è possibile cogliere un interesse recondito, finalizzato all'apporto di un contributo concreto per sé o per altri. Vi è soltanto la ricerca del piacere di ragionare attorno alle cose ed ai problemi che gli vengono posti.

Ne vi sono collaboratori di giustizia, sino al momento, a supporto di una tale tesi.

Di tutto questo non vi è nulla nell'argomentazione dell'occ ne tanto meno nell'ordinanza del TdL, attraverso la produzione dell'elenco delle persone con cui l'avvocato Romeo ha interloquito nei due anni in cui è stato registrato ogni sua parola e movimento , devono avere una valenza indiziaria contrastante l'assunto accusatorio.